

R.G. N. _____



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano - Il Giudice di Pace di Torino
VI Sezione Civile

1384
Sentenza n. _____
Sezione _____
Data _____
P.g. n. _____
C.M. n. _____
Rep. n. _____ **19**

nella persona della Dott.ssa Giuliana Bologna
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ESENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITTI
ART. 46 L. 374/91

Nella causa civile promossa da

D. _____, in persona del titolare
elettivamente domiciliato in Torino, Via L. Cibrario 36 presso lo studio dell'Avv. Marco
Palermi, dal quale è rappresentato e difeso per delega in calce dell'atto di citazione.

Attore

CONTRO

_____ già _____, in persona
del procuratore speciale _____ elettivamente domiciliata in Torino, _____
presso lo studio dell'Avv. _____ dal quale è rappresentata e difesa per delega
in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Oggetto: pagamento somme.

Conclusioni delle parti :

come da note conclusive depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La carrozzeria D. _____, in qualità di cessionaria del credito di _____
_____ ha agito in giudizio per chiedere la condanna di _____ S.p.a., già _____
_____ S.p.a. al pagamento della somma di Euro 500,00 oltre interessi o altra diversa somma da
accertarsi, per le riparazioni effettuate sul veicolo del sig. _____ in seguito agli atti
vandalici di cui era stato oggetto in Torino in data 17.1.2018.

Assume l'attrice che il [redacted] era assicurato con [redacted], oggi [redacted], con polizza comprensiva di garanzia per i danni causati da atti vandalici e che il proprietario del veicolo, dopo avere denunciato il sinistro alla propria assicuratrice [redacted] aveva incaricato delle riparazioni la Carrozzeria [redacted] alla quale aveva ceduto il credito all'indennizzo.

La Compagnia assicuratrice, dopo aver fatto periziare il veicolo, aveva riconosciuto l'importo di Euro 2.600,00, ritenendo di dover applicare la franchigia di Euro 1.000,00 al danno complessivamente subito, pari ad Euro 3.600,00.

La [redacted] ha agito in giudizio per ottenere il pagamento di ulteriori 500,00 Euro, sostenendo che la compagnia assicuratrice avesse illegittimamente raddoppiato l'importo della franchigia sulla base del fatto che l'assicurato si era rivolto ad un riparatore non convenzionato con la stessa; l'attrice ha, infatti, sostenuto che la clausola che impone all'assicurato di avvalersi delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia assicuratrice - pena, in difetto, l'applicazione di una franchigia pari al doppio del minimo non indennizzabile (500,00 Euro)- costituisce una clausola vessatoria, in quanto diretta a limitare la libertà dell'assicurato di contrarre con i terzi; in ogni caso tale clausola non risulta essere stata oggetto di trattativa né di sottoscrizione separata e, pertanto, sarebbe da considerarsi nulla e priva di qualsivoglia effetto.

Si è costituita la [redacted] S.p.a., già [redacted] S.p.a., che ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, e sostenendo, nel merito, la validità della clausola contrattuale, rivolta a limitare l'oggetto e la misura del rischio assicurato.

Esperita la procedura di mediazione, e pertanto superata l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, la causa è stata ritenuta matura per la decisione; all'udienza del 25.1.2019 il giudice ha trattenuto la causa a decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sull'eccezione di vessatorietà della clausola contrattuale che prevede l'applicazione del doppio della franchigia nel caso di riparazione eseguita presso una carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratrice.

L'eccezione è fondata, in quanto la clausola prevista nel fascicolo informativo (v. doc.1 parte convenuta) si pone in evidente contrasto con l'art. 1341 c. 2 c.c. e con gli artt. 33 e 36 del d. lgs. n.



206/2005 (Codice del Consumo). Prevede l'art. 1341 c. 2 c.c. che “ In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.

Le nota informativa contenuta nel fascicolo informativo allegato alla polizza assicurativa sottoscritta dal sig. costituisce senza dubbio una clausola vessatoria, poiché comporta l'esplicita restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, laddove impone all'assicurato di far riparare il proprio veicolo solo presso carrozzerie convenzionate, pena la riduzione dell'importo da risarcire, mediante l'applicazione di una franchigia estremamente elevata (Euro 1.000,00, pari al doppio del minimo non risarcibile di Euro 500,00).

La clausola incriminata non risulta essere stata né concordata né sottoscritta separatamente , atteso che il modulo di polizza rilasciato all'assicurato (doc. 2) riporta soltanto l'elenco delle garanzie operanti, senza indicazione alcuna degli eventuali scoperti e/o franchigie applicabili, ha contenuto assolutamente generico e non evidenzia al contraente le conseguenze della scelta di rivolgersi ad un carrozziere non convenzionato.

Per tutte le suindicate ragioni , la clausola vessatoria è da considerarsi nulla e priva di efficacia.

Sull'ammontare del danno risarcibile .

Non è in contestazione che le riparazioni dei danni riportati dal veicolo assicurato ammontino ad Euro 3.600,00. Tenuto conto, pertanto, della domanda di parte convenuta volta ad ottenere la riduzione della franchigia alla somma di Euro 500,00, e dedotto l'importo di Euro 2.600,00 corrisposto *ante causam* dalla compagnia convenuta, rimane ^a carico di quest'ultima la differenza di Euro 500,00 , su cui maturano gli interessi legali dal giorno della domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 , applicato ai valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura della causa e dell'attività svolta , che non ha visto lo svolgimento della fase istruttoria, e con distrazione in favore dell'avv. Marco ~~P~~alermi, che ha dichiarato di averle anticipate.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Torino definitivamente pronunciando ;

- ogni altra domanda rigettata;



- condanna [redacted] S.p.a. al pagamento in favore di [redacted] in persona del titolare [redacted] dell'importo di Euro 500,00 , per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al saldo effettivo;
- condanna altresì [redacted] S.p.a. alla rifusione delle spese di lite, che quantifica in Euro [redacted], oltre Euro [redacted] per contributo unificato , oltre 15 % per spese generali , CPA ed Iva come per legge, *in distribuzione in favore dell'Av. Marco Palermi -*
Torino , 12.4.2019

IL CANCELLIERE
M. RONGIOLETTI

[Handwritten signature]
[redacted]
[redacted]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, il 13/4/19

IL CANCELLIERE
M. RONGIOLETTI

